In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 03.05.2012 è stato approvato il nuovo regolamento delle entrate del Comune;
- che con delibera di Giunta Municipale n. 692 del 29.08.2012, in attuazione dell'art. 4, comma 5 del citato regolamento, è stato disciplinato il procedimento di rateizzazione dei debiti che i contribuenti hanno nei confronti del Comune, nel rispetto dei parametri come indicati nello stesso regolamento generale delle entrate, con la previsione della relativa procedura per accedere alla stessa: presentazione di un'istanza da parte del debitore, che deve espressamente riconoscere il proprio debito scaduto nonché il versamento di un acconto pari al 20% del debito da rateizzare; il responsabile dell'entrata, non corrisposta e divenuta debito scaduto, verifica l'ammissibilità dell'istanza di rateizzazione dell'importo residuato dopo il pagamento dell'acconto, predisponendo apposito piano di rientro secondo gli specifici criteri di rateizzazione;
- che sono pervenute al Settore Tributi diverse istanze di rateizzazione per debiti non assolti a titolo di tributi per anni precedenti (in particolare, per tassa rifiuti solidi urbani);
- che i contribuenti istanti lamentano l'eccessiva limitazione dell'accesso alla procedura di rateizzazione sia perché prevede una dilazione concedibile al massimo di 36 rate sia perché richiede - per i debiti superiori ai 20.000,00 al netto dell'acconto del 20 % - la prestazione di idonea garanzia, bancaria o assicurativa, di difficile reperimento a causa della perdurante, straordinaria situazione di crisi in cui versa l'intera economia, nazionale e salernitana in particolare;
- che il vigente art. 19, comma 1 del D.P.R. 602/1973 prevede che l'agente della riscossione può concedere una dilazione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mentre è stata abrogata la disposizione che subordinava la concessione del beneficio alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o bancaria qualora l'importo iscritto a ruolo fosse superiore a cinquantamila euro;
- che il recente D. L. n. 69 del 2013 "decreto del fare", come convertito nella legge n. 98 del 09/08/2013, nelle more di un decreto ministeriale, ha previsto la possibilità di portare a 120 rate la dilazione di pagamento (prorogabile una sola volta su altri 120 mesi) nonché di aumentare da due ad otto il numero delle rate insolute, anche non consecutive, per la decadenza del contribuente dal beneficio del termine;
- che, alla luce del quadro normativo di riferimento ed al fine di consentire un accesso più agevole alla rateizzazione da parte dei contribuenti nei confronti del Comune, torna opportuno proporre una modifica, relativamente ai tributi TARSU/TARES-ICI-TOSAP-Imposta di Pubblicità, Diritti di Affissione e Canone, dei criteri di rateizzazione di cui alla citata delibera di Giunta Municipale n. 692 del 29.08.2012 come di seguito:

a) sostituire la previsione "laddove l'importo del credito che si intenda rateizzare sia inferiore ad € 625,00" con la previsione "laddove l'importo del credito che si intenda rateizzare sia inferiore ad € 500,00";
b) sostituire la previsione "da Euro 12.000,01 in poi rateizzazione possibile con un numero di rate mensili non superiori a 36" con la previsione "tra Euro 12.000,01 ed Euro 50.000,00 rateizzazione possibile con un numero di rate mensili non superiori a 36";
c) aggiungere le seguenti previsioni: "tra Euro 50.000,01 ed Euro 100.000,00 rateizzazione possibile con un numero di rate mensili non superiori a 48"; "da Euro 100.000,01 in poi rateizzazione possibile con un numero di rate mensili non superiori a 60";
d) eliminare tutte le parti che prevedono la presentazione di polizza fidejussoria o bancaria;
e) stabilire che la decadenza del beneficio della rateizzazione avvenga per il mancato pagamento di numero tre rate, anche non consecutive, invece delle due attualmente previste;
f) eliminare la previsione "ad eccezione della rateizzazione di debiti di natura tributaria per i quali si applica il tasso di interesse previsto dal Regolamento Generale delle Entrate".
g) aggiungere la seguente previsione "relativamente ai tributi accertati d'ufficio il contribuente, contestualmente al riconoscimento del debito mediante adesione ed al versamento del 20% del relativo importo, può chiedere la rateizzazione del residuo"

Ritenuto, pertanto, di modificare come innanzi i criteri di rateizzazione stabiliti con la citata delibera di Giunta Municipale n. 692 del 29.08.2012.
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione dai direttori dei settori Tributi e Ragioneria;

DELIBERA

1) Per quanto in premessa, approvare – come approva – il nuovo testo dei criteri di rateizzazione relativamente ai tributi TARSU/TARES- ICI - TOSAP- Imposta di Pubblicità, Diritti di Affissione e Canone, scaturenti dalle modifiche ed integrazioni di quelli di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 692 del 29/08/2012, come segue:

criteri di rateizzazione

Laddove l'importo del debito che si intenda rateizzare sia inferiore ad € 500 l'istanza non potrà essere accolta.
Laddove l'importo del debito che si intenda rateizzare sia- detratto l'acconto versato contestualmente all'istanza medesima – compreso:
> tra Euro 400 ed Euro 3.000,00 rateizzazione possibile con numero di rate mensili non superiori a 12.
> tra Euro 3.000,01 ed Euro 6.000,00 rateizzazione possibile con numero di rate mensili non superiori a 18
> tra Euro 6.000,01 ed Euro 12.000,00 rateizzazione possibile con numero di rate mensili non superiori a 24.
>tra Euro 12.000,01 ed Euro 50.000,00 rateizzazione possibile con numero di rate mensili non superiori a 36.
> tra Euro 50.000,01 ad Euro 100.000,00 rateizzazione possibile con numero di rate mensili non superiori a 48.
> da Euro 100.000,01 in poi rateizzazione possibile con numero di rate non superiori a 60.
Laddove la richiesta di rateizzazione faccia seguito ad altra precedente dilazione accordata, ma non rispettata, l'istanza potrà essere accolta per una sola ulteriore volta se il debitore documenti di non avere potuto rispettare il precedente accordo per sopravvenute difficoltà.
Laddove il debitore sia dipendente o pensionato la rateizzazione sarà accordata anche previa autorizzazione alla trattenuta diretta, con delega irrevocabile al datore di lavoro, ovvero dietro cessione volontaria della quota di retribuzione consentita dalla legge.
Relativamente ai tributi accertati d'ufficio il contribuente, contestualmente al riconoscimento del debito mediante adesione ed al versamento del 20% del relativo importo, può chiedere la rateizzazione del residuo nei termini di cui sopra.
Gli interessi applicati sono quelli legali con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data ,ovvero dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario.
Le rate mensili delle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
Sono ammessi l'accollo e l'espromissione del debito altrui senza liberazione del contribuente originario.
Il pagamento dovrà avvenire a mezzo versamento su c/c.
Decadenza dal beneficio del termine tutte le volte che risultino non pagate non meno di tre rate, anche non consecutive. Alla decadenza del beneficio del termine consegue l'avvio della procedura esecutiva a cura del competente Servizio Recupero Crediti.

In caso di pagamento parziale del debito e decadenza dal beneficio del termine, le somme incassate sino a quel momento saranno imputate secondo i criteri di imputazione legale previste dall'art. 1194 cc.
Nell'ipotesi di debitori solidali, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione di uno o più condebitori non potrà mai significare scioglimento del vincolo di solidarietà; questo potrà essere disposto per i rateizzanti che avranno pagato la propria quota all'avvenuto recupero di almeno il 75% dell'intero credito.
La presentazione dell'istanza di rateizzazione nelle modalità previste comporta l'interruzione delle procedure esecutive eventualmente già avviate.

2) Mandare a tutti i Dirigenti per l'applicazione nonché, in particolare alla Direzione Sistemi Informativi per l'informatizzazione della procedura nell'ambito del sistema.

3) Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

- SETTORE TRIBUTI -
Visto per la regolarità tecnica, secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.
IL DIRIGENTE
Dr. Enrico Portiglione

Dr. Luigi Della Greca

Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Ornella Menna

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA **Num: 385**

OGGETTO:ENTRATE COMUNALI - RATEIZZAZIONE - PROVVEDIMENTI
(Pro. N. 2013/402)

L'anno duemilatredici addì sei del mese di Novembre, alle ore 12:30, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Citta; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO	A
AVOSSA EVA	P
BUONAIUTO ALFONSO	A
CALABRESE GERARDO	A
CASCONE LUCA	P
DE MAIO DOMENICO	P
GUERRA ERMANNO	P
MARAIO VINCENZO	P
PICARONE FRANCESCO	P
SAVASTANO GIOVANNI	P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA Vice Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale MENNA ORNELLA.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

COMUNE DI SALERNO